

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 12380 del 22/02/2024

ORDINANZA n. 15 / 2024

Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in Via Gen. G. Niglio n.24 - Immobile in N.C.E.U. al foglio 17 Part. la 125.


II SINDACO

Vista la relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto in data 21/02/2024, Prot. 12327 del 21/02/2024, in via Gen. G. Niglio n. 24 (ex via Quattro Orologi) – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 17, particella 125, sub 1 e 2 di seguito riportata, cita testualmente:

"Sui luoghi è stato rilevato il distacco di calcinacci dall'intradosso del balcone centrale del piano primo della facciata dell'immobile prospettante sul marciapiede di via Gen. G. Niglio, Sui luoghi si rilevava che l'intera facciata del fabbricato di due piani, non utilizzato da tempo, versa in cattivo stato manutentivo, in particolare si rilevava oltre al dissesto dei tre balconi al piano primo, il diffuso lesionamento del cornicione in facciata nonché la mancanza di una delle pluviali di raccolta delle acque meteoriche dal tetto con stillicidio della stessa sul marciapiede pubblico"

Preso atto, come riferito col la medesima relazione prot. n. 12327 del 21/02/2023:

- che personale della squadra 9/b del Comando dei Vigili del Fuoco di Ponticelli-NA intervenuta sui luoghi ha provveduto a rimuovere i calcinacci già distaccati;
- che il personale della ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a., intervenuto su chiamata da parte della Polizia Municipale, ha provveduto alla pulizia del marciapiede dai calcinacci ed alla recinzione mediante rete di cantiere dell'area interessata dal dissesto;
- che l'intero fabbricato censito al catasto al foglio 17, p.lla 125, risulta di comproprietà delle sig.re:



Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nella relazione prot. n. 12327 del 21/02/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

ORDINA

in qualità di comproprietarie del fabbricato,

la messa in sicurezza "ad Horas" dell'immobile in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

DISPONE

che la Polizia Municipale provveda alla notifica della presente Ordinanza a:

nata ad ivi residente alla vi residente ad F

in qualità di comproprietarie del fabbricato,

Copia del presente atto va inviato:

- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando VV.F. di Napoli;

Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA) – Tel. 081 7881218 – 081 7881219 Email. segreteriasindaco@comune.ercolano.na.it C.F. 80017980634 – P.IVA 015465012123

- al Commissariato di P.S. Portici Ercolano;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- alla Polizia Municipale di Ercolano.

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, lì 12/02/2024

IL DIRIGENTE Arch. Olimpio Di Martino IL SINDACO Avv. Ciro Buonajuto

Fasc.: 598